



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

Sezione seconda civile

R.P.U. n. 89-1/ /2025

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. ssa Anna Fasan	Presidente
dott.ssa Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni, presentata in proprio dal sig. MATTEO CAPPELLARO (c.f. CPPMTT85H12D962U), con l'avv. MAURIZIO SCARPA;

sentito il giudice relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, lett. c), e 268 CCII, in quanto:

- è persona fisica non (più) assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- è in stato di sovraindebitamento, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 690.382 il patrimonio prontamente liquidabile è costituito dalla nuda proprietà su di un immobile sito in Pontebba e dalla porzione dei redditi da lavoro del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett. b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il suo



mantenimento e della propria famiglia; cespiti il cui valore è ampiamente inferiore all'esposizione debitoria;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'OCC *Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo* (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Alberto Liuzzi, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la relazione attesta, in modo ragionevolmente attendibile, che dalla liquidazione sarà possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCI;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente dell'art. 270, c. 5, CCII, si applicano l'art. 142 (Beni del debitore), l'art. 143 (Rapporti processuali), in quanto compatibili, e gli artt. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 (concorso creditori) CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, l'adempimento può essere solo dalla cancelleria;

rilevato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato determinare il limite entro il quale i guadagni del debitore non sono compresi nella liquidazione, sulla base di apposita e successiva istanza, corrdata da documentazione in ordine a quanto percepito e alle spese di mantenimento proprio e della famiglia;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

- **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. MATTEO CAPPELLARO (C.F. CPPMTT85H12D962U),

- **nomina** giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli;



- **nomina** liquidatore l'OCC Udinese I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), che ha designato come gestore della crisi l'avv. Alberto Liuzzi;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **assegna** ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine fino al 30/01/2026 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo della posta elettronica certificata (al domicilio digitale che questi attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI), la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- **ordina** la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
- **dispone** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti con riguardo a beni immobili o mobili registrati del debitore appresi all'attivo;
- **manda** alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del Tribunale;
- **dispone** che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 30/10/2025.

Il Giudice estensore

Lorenzo Massarelli

La Presidente

Anna Fasan

